

N. 66/11 Rec

Oggetto: reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di LECCE
Sezione Lavoro

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Mario Benfatto	Presidente relatore
dott. Gennaro Lombardi	Giudice
dott.ssa Luisa Santo	Giudice

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 6 ottobre 2011;
premessò che il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato avanzato da [redacted]
[redacted], docente di ruolo di [redacted] perché fosse dichiarato
il suo diritto a conservare la titolarità di cattedra orario presso il liceo
scientifico dell'I.I.S.S. [redacted] per l'anno scolastico
2011-2012, previa disapplicazione del provvedimento n. 4268 del 26
giugno 2011, emesso dal Dirigente scolastico, che lo aveva
individuato quale docente soprannumerario perdente posto, in quanto
le ore di insegnamento presso il liceo scientifico era state ridotte da 10
a 8, nonostante fosse stato possibile costituire la cattedra-orario con 18
ore settimanali di insegnamento utilizzando spezzoni d'orario
disponibili presso altre sezioni associate dello stesso Istituto (6 ore
presso il liceo classico e 4 ore presso il liceo pedagogico), in
violazione dell'art. 23 del CCNI Scuola sulla mobilità e dell'art. 6
comma 4 del D.M. n. 35/2010, e ciò per evitare il disagio fisico e
professionale conseguenti ai numerosi spostamenti nell'arco della
stessa giornata, essendo stato disposto il suo trasferimento presso
l'Istituto [redacted] con completamento orario
presso il liceo [redacted]
vista l'ordinanza del primo giudice che ha rigettato il ricorso sul
presupposto che la controversia dovesse spettare alla cognizione del
giudice amministrativo;

ly

letto il reclamo proposto avverso la predetta ordinanza;
accoglie il reclamo per le motivazioni che seguono.


Occorre premettere, in punto di fatto, che nell'anno scolastico 2010/2011 il reclamante è stato titolare di cattedra orario presso l'Istituto [redacted] formata da 10 ore presso il liceo scientifico, con completamento orario presso altre sedi scolastiche associate allo stesso Istituto, ed esattamente per 6 ore di insegnamento presso il liceo classico e per 2 ore presso il liceo pedagogico.

Nella elaborazione di una prima ipotesi di organico (cattedre interne e ore residue) delle singole istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2011/12, l'USR [redacted], a seguito dell'analisi di tutti i dati che concorrono alla formazione dell'organico provinciale (rapporto tra docenti e alunni) ha ridotto da 10 a 8 ore l'orario di insegnamento presso il liceo scientifico dell'Istituto [redacted], disgregando la cattedra orario di cui era titolare il reclamante, destinando gli spezzoni orario ad altri istituti scolastici della provincia, sicchè il reclamante, quale soprannumerario, è stato trasferito presso l'Istituto [redacted] con completamento orario presso il [redacted].

Il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della pretesa cautelare, ritenendo che non potesse sindacare l'atto organizzativo del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Questo Collegio è di diverso avviso:

gli atti amministrativi di c.d. macro-organizzazione, che hanno ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell'organizzazione degli uffici, quale può essere un decreto interministeriale che detta disposizioni in ordine alla rilevazione delle dotazioni d'organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale e ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche, rispondono a scelte di interesse pubblico, che non possono essere rimesse alla valutazione del giudice ordinario, anche se possono influire sullo status di una persona;



gli atti amministrativi di micro-organizzazione sono espressione esecutiva di direttive di ordine generale e vengono, invece, ad incidere direttamente su posizioni di diritto soggettivo, per cui la tutela è pienamente assicurata, nel caso specifico, dalla disapplicazione dell'atto da parte del giudice ordinario.

Nel caso specifico, l'atto con il quale l'Ufficio scolastico regionale ha "disaggregato" la cattedra orario del reclamante si appalesa lesivo del suo diritto a conservare tale cattedra, per violazione dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 35/2010, contenente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente, laddove si esplicita che *"in presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore"*, come nel caso concreto, risultando disponibili 8 ore ($8 > 6$) presso il liceo scientifico dell'Istituto **[redacted]**;

inoltre, sempre nel rispetto della predetta disposizione, si sarebbe potuto e dovuto costituire una cattedra orario presso il liceo scientifico, una delle sedi d'Istituto, con spezzoni orario di altre sedi associate all'istituto medesimo, non risultando contestato l'aumento da 2 a 4 delle ore di insegnamento presso il liceo pedagogico dell'Istituto e la conservazione di 6 ore presso il liceo classico; non è, infine, contestato che, ai sensi dell'art. 23 del CCNI Scuola, non si sarebbe potuto procedere all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti fosse stato possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento, utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento

Devesi, pertanto, riconoscere il diritto del reclamante a conservare la titolarità della cattedra orario presso il liceo scientifico dell'Istituto **[redacted]** per l'anno scolastico 2011/12 per la classe di concorso **[redacted]** anche perché il disposto trasferimento arreca un immediato disagio nell'esercizio dell'attività professionale, difficilmente risarcibile; incidendo sull'interesse del docente alla continuità didattica.

[Handwritten signature]

Le spese dell'intero procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdieces c.p.c.,
accoglie il reclamo e, per l'effetto, riconosce il diritto del reclamante a conservare la titolarità della cattedra orario presso il liceo scientifico dell'Istituto "██████████" per l'anno scolastico 2011/12 per la classe di concorso "██████████";
condanna il MIUR al pagamento, in favore del reclamante, delle spese dell'intero procedimento cautelare, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 di cui € 700,00 per onorari.

Lecce, 6 ottobre 2011 .

Il Presidente Sezione Lavoro
(dott. Mario Berfatto)

Depositato in Cancelleria
Il Cancelliere

oggi 7 011 2011
IL CANCELLIERE

